

**Decreto esecutivo  
che designa le organizzazioni legittimate  
a fare opposizione ai sensi dell'art. 8 LE**  
(del 22 febbraio 1995)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE),

**decreta:**

**Organizzazioni legittimate a ricorrere**

**Art. 1** Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell'articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.

**Controllo**

**Art. 2** <sup>1</sup>In caso di cambiamento dello scopo statutario, della forma giuridica o della designazione le organizzazioni legittimate a ricorrere devono avvertirne senza indugio il Dipartimento del territorio (Dipartimento).

<sup>2</sup>Il Dipartimento controlla se esse continuano ad adempiere le condizioni per il diritto di opposizione giusta l'articolo 8 capoverso 1 LE. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio di Stato le pertinenti modifiche dell'allegato.

**Richiesta di altre organizzazioni**

**Art. 3** <sup>1</sup>Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell'art. 8 capoverso 1 LE sono iscritte, a richiesta, nell'elenco di quelle legittimate a ricorrere (allegato).

<sup>2</sup>La richiesta deve essere presentata al Consiglio di Stato almeno 6 mesi prima della data in cui esse intendono fruire di tale diritto.

**Disposizioni transitorie**

**Art. 4** La presente ordinanza non si applica alle opposizioni presentate prima della sua entrata in vigore.

**Entrata in vigore**

**Art. 5** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 1995.

ALLEGATO  
(ART. 1)

**Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione**

1. Pro Natura Ticino - Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.<sup>1</sup>
2. WWF, Sezione Svizzera italiana.
3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
4. Federazione ticinese per l'integrazione degli handicappati (FTIA).
5. Società ticinese per l'arte e la natura.
6. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
7. Associazione traffico e ambiente (ATA).
8. Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
9. Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP).
10. Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
11. Unione contadini ticinesi (UCT).<sup>2</sup>
12. Ficedula.<sup>3</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 111.

<sup>1</sup> No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 - BU 2008, 303.

<sup>2</sup> No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 210.

<sup>3</sup> No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 - BU 2008, 682.